



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "THE BRIDGE FOR HOPE ODV"

In data **24/07/2026** alle ore **21.00**, presso la sede dell'Associazione in **Cenate Sotto (BG), via San Rocco 2/B**, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati di "THE BRIDGE FOR HOPE ODV", regolarmente convocata dal Presidente tramite **email** con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra **Serenza Panzeri**, in qualità di Presidente dell'Associazione, la quale constata e fa constatare:

- che sono presenti n. 9 associati su n. **11** aventi diritto al voto, di cui n. / muniti di delega regolare;
- che l'Assemblea straordinaria è pertanto validamente costituita ai sensi dell'art. 12 dello statuto vigente, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame delle richieste di integrazione e modifica statutaria formulate dall'Ufficio RUNTS – Articolazione di Bergamo con comunicazione pervenuta in data **07/05/2026**.
2. Modifica degli articoli 1, 4 e 13 dello statuto sociale.
3. Approvazione del nuovo testo coordinato dello statuto.

Chiama a fungere da segretario dell'Assemblea la Sig.ra Nicoletta Botti che accetta.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno e propone di procedere alla trattazione congiunta dei punti 1), 2) e 3).

Esame delle richieste RUNTS e modifiche statutarie

Il Presidente ricorda che, con comunicazione **PEC RUNTS del** dell'Articolazione di Bergamo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono state richieste alcune integrazioni documentali e modifiche statutarie, in particolare in merito a:

- corretta formulazione dell'articolo relativo al volontariato e all'obbligo assicurativo dei volontari, anche non associati;
- disciplina della sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, con divieto di cooptazione e utilizzo della lista dei non eletti;
- chiarimento della denominazione dell'ente come Organizzazione di volontariato e del collegamento con il precedente ente "THE BRIDGE FOR HOPE – ONLUS".

Serenza Panzeri
Nicoletta Botti

L'Assemblea esamina quindi la proposta di nuova formulazione:

- dell'art. 1 – **Denominazione, natura giuridica e sede;**
- dell'art. 4 – **Volontario e attività di volontariato;**
- dell'art. 13 – **Consiglio Direttivo;**
- dell'art. 27 – **Disposizioni Transitorie**

come da testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Aperta la discussione e visto che nessuno dei presenti vuole intervenire, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

Delibera n. 1

L'Assemblea straordinaria degli associati di "THE BRIDGE FOR HOPE ODV",

– preso atto delle richieste formulate dall'Articolazione di Bergamo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con comunicazione pervenuta in data **07 maggio 2026**.

– ritenuto opportuno adeguare lo statuto dell'Associazione alla disciplina del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

delibera

1. di approvare la nuova formulazione dell'**articolo 1 (Denominazione, natura giuridica e sede)**, dell'**articolo 4 (Volontario e attività di volontariato)** e dell'**articolo 13 (Consiglio Direttivo)** dello statuto sociale, nel testo allegato al presente verbale sub "A";
2. di approvare il **testo coordinato** dello statuto dell'Associazione, come risultante dalle suddette modifiche;
3. di dare mandato al Presidente pro tempore di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente e per il deposito dello stesso, in formato **.pdf/A**, sulla piattaforma RUNTS, nonché per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Si procede alla votazione.

Risultato:

- voti favorevoli: **9**
- voti contrari: **0**
- astenuti: **0**

Il Presidente proclama che la delibera è **approvata a maggioranza / all'unanimità** degli aventi diritto.

Handwritten signatures:
1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore **22.00** il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: **Cenate Sotto, 26/07/2026**

Il Presidente dell'Assemblea

Serena Panzeri

([Serena Panzeri])

Il Segretario verbalizzante

Nicoletta Botti

Nicoletta Botti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il *29/07/2026*

Al n° *256*

Serie *3*

Importo *ESSENTE*



Alessio Rossi



STATUTO DI THE BRIDGE FOR HOPE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PRINCIPI GENERALI

ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione "THE BRIDGE FOR HOPE ODV" (di seguito anche "Associazione") è una Organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, priva di scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione trae origine dall'ente precedentemente operante come "THE BRIDGE FOR HOPE – ONLUS", del quale costituisce prosecuzione nella forma di Organizzazione di volontariato, in conformità alla disciplina transitoria prevista dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via San Rocco 2/B, Cenate Sotto (BG). L'eventuale variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART 2 - EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile, e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione, nonché dell'eventuale regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione, senza scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, opera principalmente a favore di persone che stanno affrontando o hanno affrontato una malattia oncologica, dei loro familiari e caregiver, con l'obiettivo di migliorarne la qualità di vita sotto il profilo fisico, psicologico, relazionale e sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere attività integrative e complementari alle cure mediche (quali, a titolo esemplificativo, percorsi di supporto psicologico, attività psico-corporee e di benessere, estetica oncologica, attività artistiche, ricreative ed educative), di fornire assistenza, educazione e occasioni di socialità per malati oncologici e famiglie in tutte le fasi del percorso di malattia e di collaborare con strutture sanitarie, enti pubblici e privati, altre associazioni ed enti del Terzo settore per sviluppare progetti e servizi innovativi di sostegno alle persone impattate dal cancro.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali il perseguimento del bene comune, l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e del pieno sviluppo della persona, nonché lo svolgimento di attività di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a, d.lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c, d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, d.lgs. 117/2017);
- attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u, d.lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di interesse generale di cui sopra si concretizzano, tra l'altro, nelle seguenti azioni:

- organizzazione di iniziative e progetti volti a promuovere la solidarietà, la partecipazione e lo sviluppo della comunità, anche attraverso forme innovative di sperimentazione sociale;
- collaborazione con enti pubblici e privati, strutture sanitarie, associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore per la realizzazione di programmi e servizi coerenti con le finalità del presente statuto;
- organizzazione di un servizio di trasporto socio-sanitario semplice a favore di persone in difficoltà, eventualmente corredato di accompagnatore;
- attività di assistenza alle prenotazioni sanitarie e di orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio;
- attività di supporto rivolte a persone con varie forme di disagio, finalizzate a promuovere il benessere, la qualità della vita, l'autonomia e l'inclusione sociale;
- organizzazione di iniziative e campagne di raccolta fondi e di attività di beneficenza in coerenza con le finalità associative.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Adriano P...

Federica Volante per...

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, esercitate nei limiti quantitativi fissati dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modificazioni. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

ART 4 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Sono considerati volontari tutte le persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o tramite essa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017 e dall'eventuale regolamento interno.

L'Associazione assicura i volontari, anche non associati, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017 e dell'art. 1, comma 2, del DM 6 ottobre 2021.

L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ASSOCIATI

ART 5 - AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CTS, le Organizzazioni di volontariato sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure da tre Organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutte le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che intendono, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e concreta collaborazione, operare per il perseguimento degli scopi associativi, impegnandosi a osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di solidarietà e promozione sociale dell'Associazione.

Adriana Pizzi

Severina Pizzi

In caso di soggetti minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati sono esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare. Le domande di ammissione presentate da tali soggetti devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o incapace.

Possono aderire all'Associazione anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato associate e che perseguano finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate all'art. 3. In tal caso la domanda di ammissione è presentata dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed è corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può comunque essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero degli associati scenda al di sotto di tale minimo, l'Associazione deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e provvedere a reintegrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, nel rispetto dei criteri non discriminatori di cui al presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Nella domanda l'aspirante associato deve dichiarare di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, di osservare le deliberazioni degli organi sociali e di partecipare alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa, se deliberata dall'Assemblea, è intransmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART 6 - DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Cratere

Serena, Valeria, Luca



Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa, se deliberata, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente (Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo).

ART 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro degli associati con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui all'art. 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione. L'Assemblea provvede entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In caso di esclusione, l'associato è cancellato dal libro degli associati con decorrenza dalla data della deliberazione assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di esclusione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Adote

Severola





Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Qualora siano associati enti del Terzo Settore, a ciascuno di essi può essere attribuito un numero di voti in Assemblea proporzionato al numero dei propri associati o aderenti, sino a un massimo di cinque voti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'immediata esclusione dal diritto di voto, fino alla cancellazione dal libro degli associati. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata Presidente dai presenti all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente data, orario, luogo (fisico o virtuale), ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

La comunicazione di convocazione può avvenire mediante lettera, e-mail con conferma di recapito, avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o pubblicazione sul sito internet o sui canali social dell'Associazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità di audio-videoconferenza o comunque mediante strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione e la possibilità di esercitare il diritto di voto; in tal caso si considera come luogo della riunione quello indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta; qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, procede senza ritardo alla convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Carla Pizzi

Lucia Volante

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quando è convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la fusione o la scissione, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati stessi.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono riportate nel verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e sono conservate presso la sede dell'Associazione.

ART 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri decadono qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di audio-videoconferenza o altre modalità di comunicazione a distanza che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso si considerano presenti a tutti gli effetti i componenti collegati a distanza e si considera luogo della riunione quello indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza (anche mediante collegamento da remoto) della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo individua al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere e/o Segretario-Tesoriere, ferma restando la possibilità di cumulo tra le funzioni di segreteria e tesoreria. Tali ruoli non possono coincidere con le figure del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, per legge o per statuto, di competenza esclusiva dell'Assemblea e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- cura gli adempimenti connessi all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati, delibera sulle domande di ammissione e sulle esclusioni;
- stipula gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di propria competenza;

Boletto

Severino Videris

– può istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione definitiva di uno o più consiglieri, la loro sostituzione avviene attingendo, nell'ordine, alla lista dei candidati non eletti nell'ultima elezione assembleare. Qualora tale lista sia mancante o esaurita, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea ordinaria per eleggere i consiglieri mancanti, i quali restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la cooptazione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio stesso, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244/2021.

Adatto (P)

ART 14 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, può essere rieletto e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca deliberata dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, sovrintende al buon andamento dell'Associazione e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

Serenia Valente Perani

ART 15 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile; nel caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea e al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea stabilisce se l'Organo di controllo debba avere carattere monocratico o collegiale e determina il numero dei componenti. L'Assemblea può comunque istituire l'Organo di controllo anche in assenza dei requisiti dimensionali, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività o della rilevanza dei contributi pubblici gestiti.

ART 16 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017, può deliberare di nominare – qualora la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di controllo ai sensi dell'art. 15 – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel relativo registro.

In ogni caso, l'Assemblea può nominare il Revisore legale dei conti anche in assenza dei requisiti dimensionali, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività svolte o della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART 17 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART 18 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

Polina

Severina

- rimborsi da convenzioni;
- renditi di beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART 19 - BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal **primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno**. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

ART 20 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale, ove obbligatorio o comunque deliberato dall'Assemblea, è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e dalle relative linee guida.

ART 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto

ART 22 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

ART 23 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi vigenti in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea

ART 24 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune dell'Associazione. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione in assenza dei necessari poteri di rappresentanza, salvo ratifica da parte degli organi competenti.

SCIoglimento

ART 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017. Ai fini della devoluzione del patrimonio, l'Associazione tiene conto degli indirizzi e delle indicazioni adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Agenzia delle Entrate in materia di enti già qualificati come ONLUS

DISPOSIZIONI FINALI

ART 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Associazione è stata originariamente costituita in data 13/01/2016 con la denominazione "THE BRIDGE FOR HOPE – ONLUS", ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ed è stata iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo settore e dell'abrogazione del regime ONLUS, l'Associazione ha adeguato il presente statuto e ha deliberato la propria qualificazione come Organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione utilizza nella propria denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione al pubblico la qualifica di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" e, dopo l'iscrizione nella sezione competente del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), anche la qualifica di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", nel rispetto degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 117/2017.

Il Presidente *Serena Volera*

Il Segretario *Roberto Patti*

